



1.5.9

NOTIFICATION 1824

N.º 837.



I. R. DIREZIONE DELLE POSTE DI LOMBARDIA.

A V V I S O.

In conseguenza di nuovi accordi recentemente stipulati fra il Governo di S. M. l'Imperatore d'Austria nostro Augustissimo Sovrano ed il Governo di Sua Santità relativamente alle Poste, tutte le corrispondenze di questi II. RR. Stati a destinazione delle Provincie dello Stato Pontificio, non che quelle a destinazione del Regno delle due Sicilie e delle Isole e Stati oltre limitrofi, le quali fin quì non furono soggette a pagamento, dovranno dal giorno primo di marzo prossimo venturo essere caricate della ^{di. diritto} tassa di percorrenza interna, cioè di soldi dodici per ogni lettera semplice, ed in proporzione per quelle di peso a norma della vigente Tariffa, all'atto che verranno presentate alle II. RR. Poste per essere inoltrate alla loro rispettiva destinazione, prevenendosi che senza avere soddisfatta tale prescritta affrancatura non potranno le

A V V I S O.

In conseguenza di nuovi accordi recentemente stipulati fra il Governo di S. M. l'Imperatore d'Austria nostro Augustissimo Sovrano ed il Governo di Sua Santità relativamente alle Poste, tutte le corrispondenze di questi II. RR. Stati a destinazione delle Provincie dello Stato Pontificio, non che quelle a destinazione del Regno delle due Sicilie e delle Isole e Stati oltre limitrofi, le quali fin quì non furono soggette a pagamento, dovranno dal giorno primo di marzo prossimo venturo essere caricate della tassa di percorrenza interna, cioè di soldi dodici per ogni lettera semplice, ed in proporzione per quelle di peso a norma della vigente Tariffa, all'atto che verranno presentate alle II. RR. Poste per essere inoltrate alla loro rispettiva destinazione, prevenendosi che senza avere soddisfatta tale prescritta affrancatura non potranno le lettere medesime aver corso.

All'incontro per le lettere nascenti nello Stato Pontificio. e destinate per questi II. RR. Stati dal suddetto giorno in avanti non si pagherà che la sola tassa d'interna percorrenza sopra indicata, restando abolito il porto estero a cui sono ora soggette le corrispondenze nascenti nei surriferiti *Stati Pontificj*.

Si previene di ciò il Pubblico per sua norma tanto nell'impostazione, quanto nel ricevimento del suo carteggio cogli Stati predetti.

Milano, il 27 febbrajo 1824.

L' I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO DIRETTORE

S P E C H.

L' I. R. Segretario
GAGGI.

Dall'Imperiale Regia Stamperia.